



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - Cod. Fisc.84000410831

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n. 8

DEL 21-02-2019

OGGETTO: Carnevale Sanfratellano 2019 – Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro in occasione delle manifestazioni carnevalesche.

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate di domenica 24 febbraio, sabato 2 marzo e martedì 5 marzo 2019 si svolgeranno le sfilate del carnevale sanfratellano, che tradizionalmente è richiamo di numerose persone;

Considerato che all'interno del circuito della sfilata sono aperti gli esercizi commerciali per il normale servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza del cittadini, evitare che gli avventori escano dagli esercizi commerciali con bottiglie e/o lattine o altro oggetti che possono potenzialmente costituire offesa in caso di disordini;

Ritenuto opportuno assicurare, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire rischi a danno della sicurezza e della incolumità delle persone, garantire l'igiene nelle strade e negli spazi cittadini, oltre che evitare l'insorgere di turbative all'ordine pubblico;

Vista la legge n.287/1991;

Visto l'art.54 del D. Lgs n.267/2000;

Visto il R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.);

ORDINA

Nelle giornate di domenica 24 febbraio, sabato 2 marzo e martedì 5 marzo 2019 ed eventuali altre date concordate successivamente, dalle ore 15:00 e fino alla fine della manifestazione, in occasione della sfilata dei carri allegorici, ai titolari di esercizi commerciali, dei pubblici esercizi situati nel territorio;

E' FATTO DIVIETO

Di vendere per asporto qualsiasi tipo di bevanda in contenitore di vetro o lattina;

Di circolare per le vie cittadine con bottiglie di qualunque genere o lattine contenenti bevande;

E' VIETATO ALTRESI'

A chiunque si trovi all'interno del circuito carnevalesco consumare sul suolo pubblico bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione;

Le bevande consentite devono essere consumate solo nell'ambito delle rispettive aree di pertinenza degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo online del Comune di San Fratello e pubblicazione sul sito internet www.comunedisanfratello.it;

di trasmettere copia della presente Ordinanza al Comando Di Polizia Municipale, alla Locale Stazione dei Carabinieri.

Che venga notificata a tutti gli esercizi commerciali ricadenti all'interno del circuito abilitati alla vendita;

Che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza siano punite con la sanzione da euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D Lgs n.267/2000;

Dalla Residenza Municipale li 21-02-2019

IL SINDACO
(Dott. Salvatore Sidoti Pinto)